

STATUTO

**VIVIANA COOPERATIVA
SOCIALE SOCIETA'
AGRICOLA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MUGGIA TS VIA CAVALIERI DI
MALTA 3

Numero REA: TS - 138116

Codice fiscale: 01280530328

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

SESSO, PAOLO RIGHINI, ALBERTO PONIZ, ENRICO DEGENHARDT, DARIO PARISINI e NICOLETTA NEAMI una società cooperativa sociale sotto la denominazione **"VIVIANA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS"**.-----

-----**II**-----

La società ha sede in Muggia (Trieste).-----
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Muggia (Trieste), Via Cavalieri di Malta, numero 3.-----

-----**III**-----

Il primo esercizio sociale ha inizio dalla legale costituzione della Società ed avrà termine il 31 dicembre 2016.-----
I successivi esercizi collimeranno con l'anno solare.-----

-----**IV**-----

Il capitale sociale è ripartito in quote del valore nominale di 75,00 (settantacinque virgola zero zero) euro ciascuna.----
I comparenti dichiarano di sottoscrivere ciascuno una quota da nominali 75,00 (settantacinque virgola zero zero) euro.-----
Il capitale iniziale sottoscritto ammonta pertanto ad euro **750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero)**.-----

-----**V**-----

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dalle norme qui di seguito riportate:-----

-----**NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**-----

----**Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario**----

E' costituita, con sede nel Comune di Muggia (Trieste) la società cooperativa denominata: **"VIVIANA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS"**.-----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.-----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.-----

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del Codice Civile, relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulle società per azioni.-----

-----**Articolo 2 - Durata**-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dei soci ai sensi di legge.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----Articolo 3 - Scopo mutualistico-----

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi della Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Legge Regionale 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni.-----

In particolare la Cooperativa si propone di progettare e realizzare iniziative ed attività finalizzate all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, riconosciute a livello regionale, dirette a realizzare l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014, di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le Istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente ed integrare i propri interventi con le istituzioni pubbliche locali e regionali, con altri enti cooperativi, altre imprese anche profit ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che

ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.-----

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale capace di coniugare i principi ed i valori etici con la necessità di promuovere, organizzare e gestire interventi e servizi che favoriscano l'accesso ai diritti di cittadinanza di tutte le persone e lo sviluppo della comunità locale, nonché teso al coordinamento ed alla integrazione con altre cooperative sociali ed allo sviluppo di esperienze consortili.---

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512 - 2514 del Codice Civile e si prefigge di ottenere per i propri soci, tramite la gestione in forma associativa, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, potendo comunque operare anche con terzi.-----

-----Articolo 4 - Oggetto sociale-----

Considerato lo scopo mutualistico definito nell'articolo 3) del presente statuto - richiamata la Legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Legge Regionale 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la Legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modifiche ed integrazioni e le norme ed i regolamenti della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di agricoltura e specificatamente di agricoltura sociale - con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività in forma diretta e/o appalto o convenzione con enti pubblici o privati:-----

- attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività agricola;-----

- attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e l'agriturismo;-----

- la conduzione di terreni con realizzazione di colture agricole e forestali;-----

- l'attività di vivaismo, orticoltura, frutticoltura, silvi-

coltura, allevamento ed itticultura;-----
- la produzione, la lavorazione / trasformazione e la commercializzazione anche tramite e-commerce, dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici ottenuti;-----
- la gestione di servizi di realizzazione e manutenzione di aree verdi, giardini e parchi, aree e riserve naturali;-----
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di fondi agricoli come ad esempio ripristino di murature a secco, movimentazione di terreno, opere di regimazione delle acque;-----
- l'ideazione, la realizzazione di spazi verdi pubblici, privati ed anche adibiti a "giardini terapeutici";-----
- gli interventi di arboricoltura;-----
- la produzione, trasformazione e gestione di biomasse;-----
- la valorizzazione del patrimonio ambientale, il recupero di terre incolte o mal coltivate, la gestione e promozione di oasi e ambiti di tutela protetti;-----
- l'acquisto, l'affitto, la realizzazione e la conduzione di impianti, aziende agricole o parti di esse;-----
- le prestazioni e le attività sociali e di servizio per la comunità locale mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione, di educazione ed informazione sulle tematiche ambientali ed alimentari, e di servizi utili per la vita quotidiana;-----
- le prestazioni ed i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati attraverso l'ausilio di animali allevati e d'affezione e la coltivazione delle piante;-----
- la conduzione e gestione di attività di "agriturismo" e agriturismo, da effettuarsi in rapporto di connessione e complementarietà anche con aziende agricole dei soci e di terzi;-----
- il commercio al dettaglio di prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio, compresi sementi e concimi, legname e pellet;
- il commercio di prodotti per la zootecnia compresi gli alimenti per animali;-----
- la realizzazione, sperimentazione e ricerca per conto di enti, Istituti, Fondazioni e privati di tecniche e metodologie innovative nel settore agricolo e del verde e del restauro e la conservazione dei giardini e parchi storici e dell'habitat sociale;-----
- la gestione di laboratori protetti in cui si svolgono attività agricole o connesse;-----
- l'organizzazione e gestione in proprio di corsi professionali o di attività di formazione e ricerca nell'ambito del verde agricolo, urbano, ambientale e dell'imprenditorialità sociale.
Ai fini sopra indicati, la Cooperativa provvederà a dotarsi di

tutte le possibili autorizzazioni, ivi inclusa l'iscrizione in albi, registri e quant'altro previsto dalle vigenti normative. La Società potrà inoltre svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine o inerente con quelle precedentemente elencate, nonchè partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.-----

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D.Lgs. 58/98, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:-----

a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;-----

b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno;-----

c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;-----

d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;-----

e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;-----

f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.-----

La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.-----

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformità alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11

del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ai sensi del presente statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----Articolo 5 - Soci cooperatori - Soci sovventori-----

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

I soci cooperatori:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.-----

Possono essere Soci Cooperatori:-----

- 1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e smi, devono rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) di coloro che lavorano nella cooperativa, con esclusione del numero degli eventuali soci volontari. I lavoratori svantaggiati devono, compatibilmente al loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Pertanto, anche per i soci volontari, la prestazione lavorativa, deve essere resa gratuitamente senza alcuna retribuzione o ristoro, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi, ed agli stessi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci. I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci (50%), vengono iscritti in una apposita sezione del libro soci;-----
- 3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente delle attività e servizi della Cooperativa.-----

4) le associazioni, anche giuridicamente riconosciute, che possiedono l'idoneità, per oggetto ed attività svolte, a collaborare al raggiungimento degli scopi sociali e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività inerenti le finalità della cooperazione sociale;-----

5) le persone fisiche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-----

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.--

Se il numero dei soci è inferiore a nove, tutti i soci debbono essere persone fisiche.-----

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio.-----

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, numero 59.----

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.-----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 1.000,00 (mille/00) euro ciascuna.-

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito.-----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:-----

a) l'importo complessivo dell'emissione;-----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;-----

c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;-----
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.-----
Apposita norma del regolamento di cui al successivo articolo 38) determinerà i voti spettanti ai soci sovventori, sempre osservati i limiti di legge.-----
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.-----
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----
Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea a norma del presente articolo.-----
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.-----
-----**Articolo 6 - Soci speciali**-----
L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----
a) alla loro formazione professionale;-----
b) al loro inserimento nell'impresa.-----
Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro

che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.--
La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17), anche in misura inferiore rispetto ai soci cooperatori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.-----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del Codice Civile come richiamato dal successivo articolo 9).-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11) del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12) del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7).-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei

confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12). Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 12) del presente statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----
- c) l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa.-----

-----**Articolo 7 - Domanda di ammissione**-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, eventuale indirizzo di posta elettronica;-----
- b) l'attività svolta e le caratteristiche professionali e/o personali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;-
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;-----
- d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge;-----
- e) la qualifica di socio cooperatore ordinario o di socio volontario o di socio sovventore che intende assumere;-----
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 35) del presente statuto.-----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale nonché l'indirizzo di posta elettronica;-----
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo, su domanda dell'interessato.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----

L'Organo Amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Ammi-

nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----
Gli Amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----
Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6), determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice Civile gli Amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.-----
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.-----
-----**Articolo 8 - Obblighi del socio**-----
Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:-----
a) di versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----
- il capitale sottoscritto;-----
- l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;-----
b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
c) di mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nel regolamento interno;-----
d) di partecipare in generale all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;-----
e) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima;-----
f) di non svolgere, in proprio o indirettamente, altre attività direttamente concorrenziali all'oggetto sociale della cooperativa stessa.-----
In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.-----
Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'Organo Amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale come determinato

nel successivo articolo 18).-----
Le somme versate dal nuovo socio quale tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.-----

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'Organo Amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima busta paga.-----

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Società.-----

-----**Articolo 9 - Diritti dei soci**-----

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6) per i soci appartenenti alla categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla amministrazione.-----

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.-----

-----**Articolo 10 - Perdita della qualità di socio**-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----

-----**Articolo 11 - Recesso del socio**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) che sia stato licenziato per qualsiasi motivo o sia posto in quiescenza.-----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-

mandata alla società.-----
Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.-----
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 35).-----
Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico.----
L'Organo Amministrativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----
-----**Articolo 12 - Esclusione**-----
L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----
a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;-----
b) previa intimazione dell'Organo Amministrativo, non esegua entro 60 (sessanta) giorni in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 8);-----
c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5), o che comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività in concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;-----
e) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società e ciò anche in riferimento all'ultimo comma dell'articolo 35) del presente statuto;-----
f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del Codice Civile, come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 9);-----
g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa;-----
h) non assicuri le prestazioni richieste o non assolva con di-

ligenza i propri impegni professionali, rendendo in tal modo impossibile la sussistenza del rapporto mutualistico;-----
i) in qualunque modo danneggi anche moralmente o materialmente la società, oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;-----
j) venga condannato con sentenza passata in giudicato per reati la cui gravità non renda perseguibile il rapporto societario.-----

Costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, la cessazione del rapporto di lavoro afferente la prestazione mutualistica nonché le situazioni di grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorativa come identificate dal medesimo regolamento interno.-----

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'Organo Amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'Organo Amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.-----

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli Amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35).-----

-----Articolo 13 - Liquidazione-----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 21), nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del medesimo articolo 21), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 12), lettere b), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del presente articolo, può essere corrisposta in più rate unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.-----

-----**Articolo 14 - Morte del socio**-----

-----**o scioglimento della persona giudica socia**-----

In caso di morte del socio, i rapporti sociale e mutualistico si sciogliono.-----

Gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13).-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.-----

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal precedente articolo 13).-----

-----**Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,-**

-----**responsabilità dei soci cessati**-----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, nonchè i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, al fondo di riserva legale.-----

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, con il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del Codice Civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa o i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.-----

Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del Codice Civile.-----

-----TITOLO IV-----

-----STRUMENTI FINANZIARI-----

-----Articolo 16 - Strumenti finanziari-----

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle disp. att. trans. del Codice Civile.-----

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 Codice Civile;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;-----
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.--

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.-----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.-----

-----TITOLO V-----

-----RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI-----

-----Articolo 17 - Conferimenti (rapporto mutualistico)-----

-----e ristorni-----

Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.-----

Il conferimento dell'opera dei soci è inoltre disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare alle disposizioni di cui alla Legge 142/2001, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la collaborazione coordinata e continuativa, nonché ogni altra forma, ivi compresa quella associativa. In tali casi il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci.-----

La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con

le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.-----
Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione delle attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.-----
Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo della gestione mutualistica che sarà determinato al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.-----
L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.-----
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del Codice Civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici posti in essere.-----
L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, a favore dei soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.-----
La ripartizione del ristorno tra i singoli soci cooperatori avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio lavoratore e sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):-----
- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----
- la qualifica/professionalità;-----
- l'eventuale stato di disagio o svantaggio;-----
- i compensi erogati;-----
- il tempo di permanenza nella società;-----
- la tipologia del rapporto di lavoro;-----
- la produttività.-----
L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:-----

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;-----
- b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del Codice Civile.-----

-----TITOLO VI-----

-----QUOTE SOCIALI-----

-----Articolo 18 - Capitale sociale-----

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 75,00 (settantacinque virgola zero zero).-----

La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.-----

I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti ai sensi dell'articolo 2525, quarto comma, del Codice Civile.----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.-----

-----Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari nè essere cedute con effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dell'Organo Amministrativo.-----

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.-----

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'Organo Amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5).-----

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35).-----

-----Articolo 20 - Patrimonio sociale-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore di 75,00 (settantacinque virgola zero zero) euro;-----
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 21) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;-----
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e del-

le deliberazioni degli organi sociali;-----
4) dalla riserva straordinaria;-----
5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
e/o previsto dalla legge.-----

-----TITOLO VII-----

-----BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO-----

-----Articolo 21 - Bilancio di esercizio-----

-----e destinazioni del risultato economico-----

Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2016
(duemilasedici); i successivi esercizi sociali inizieranno il
1° (primo) gennaio e si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre
d'ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo,
previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla reda-
zione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con
la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a nor-
ma di legge:-----

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente, a
norma dell'articolo 2513 del Codice Civile;-----
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-
missione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del Codice
Civile;-----
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma
dell'articolo 2545 del Codice Civile;-----
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma
dell'articolo 2545-sexies del Codice Civile;-----
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni
qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'Organo
Amministrativo ai sensi di legge.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla de-
stinazione degli utili annuali, dedotta l'eventuale quota a
titolo di ristorno, destinandoli:-----

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo
di riserva legale indivisibile;-----
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;-----
- c) una quota di quanto residua successivamente alle destina-
zioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del
capitale sociale effettivamente versato, purchè nei limiti
consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godi-
mento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;-----
- d) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazio-
ne del capitale sociale effettivamente versato, mediante di-

stribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 40);-----

e) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16):-----

f) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;-----

g) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario e indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.-----

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).-----

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.-----

-----TITOLO VIII-----

-----RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----

-----Articolo 22 - Decisioni dei soci-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;-----

b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;-----

c) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo, ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice Presidente;-----

d) la nomina dell'Organo di Controllo, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonchè dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;-----

e) la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai membri dell'Organo di Controllo;-----

f) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;-----

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

liquidazione.-----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del Codice Civile.-----

-----**Articolo 23 - Assemblee**-----

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata, sia presso la sede sociale che altrove, purchè nella Regione Friuli Venezia Giulia, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, ai soci ed ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Sono informati della riunione solo gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, che ciò hanno confermato a mezzo comunicazione scritta, trasmessa alla società anche a mezzo fax, telegramma, e-mail o altro mezzo idoneo. L'informazione agli Amministratori ed ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, potrà intervenire con ogni mezzo ritenuto idoneo, anche a mezzo telefono.-----

-----**Articolo 24 - Costituzione e quorum deliberativi**-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto, ad eccezione dei casi previsti dalle lettere a), f) e h), del precedente articolo 22), per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto al voto.-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, contenente le indicazioni di cui all'articolo 2375, primo comma, del Codice Civile e da trascrivere nel libro delle decisioni dei soci.-----

-----**Articolo 25 - Votazioni**-----

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.-----

-----Articolo 26 - Voto-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.-----
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 6) del presente statuto.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.-----

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (un) socio.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile.-----

-----Articolo 27 - Presidenza dell'Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede altresì alla nomina di un Segretario, scelto anche tra i non soci.-----

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.-----

-----ORGANO AMMINISTRATIVO-----

-----Articolo 28 - Amministrazione-----

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.-----

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.-----

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.-----

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.-----

Gli Amministratori possono essere sempre rieletti nei limiti di legge.-----

La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-

mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.-----

-----**Articolo 29 - Convocazione e deliberazioni**-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

La convocazione, presso la sede sociale o altrove purchè in Italia, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo ed al Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.-----

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.-----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non Amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.-----

-----**Articolo 30 - Compiti dell'Organo Amministrativo**-----

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri nei limiti di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quanto per legge o per statuto è riservato alla competenza dei soci. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli Amministratori.-----

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del Codice Civile.-----

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

-----**Articolo 31 - Rappresentanza**-----

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.-----
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappre-

sentanza della Cooperativa spetta al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega ricevuta.-----

L'Amministratore Unico o il Presidente sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti d'ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento, del Presidente.-----

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative ed amministrative vigenti al riguardo.-----

-----Articolo 32 - Integrazione del Consiglio-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.--

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

-----Articolo 33 - Compensi agli Amministratori-----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.----

L'assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.-----

-----Articolo 34 - Organo di controllo-----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, primo comma, del Codice Civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Organo di Controllo ed in particolare di un Collegio Sindacale ovvero, in

quanto consentito dalle vigenti disposizioni di legge, di un Sindaco Unico.-----

Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.-----

I membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere in possesso dei requisiti di legge, sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle eventuali tariffe professionali vigenti.-----

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.-----

Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico, se nominati, hanno tutte le competenze di legge ed esercitano inoltre anche il controllo contabile e sono quindi integralmente composti da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico, il controllo contabile sulla società, qualora comunque obbligatorio per legge, è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di Revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 39/2010.-----

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o dell'incaricato alla revisione legale di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:-----

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;-----

- la nomina di un Sindaco Unico, in quanto consentito dalla legge;-----

- l'affidamento dell'incarico della revisione legale ad un Revisore contabile o ad una Società di Revisione;-----
che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.-----

-----TITOLO IX-----

-----CONTROVERSIE-----

-----Articolo 35 - Clausola compromissoria-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, ad esclusione

di quanto previsto dagli articoli 11) e 12) nel caso di recesso ed esclusione;-----

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;-----

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

Gli Arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00); -----

b) tre, per le altre controversie.-----

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile.-----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti del diritto e del settore cooperativo e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste su ricorso della parte interessata. In difetto di designazione, entro 30 (trenta) giorni dall'istanza presentata, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del D.Lgs. 5/2003.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,

devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.----
Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----TITOLO X-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Articolo 36 - Scioglimento anticipato-----

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:-----

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;-----
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;-----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;--
- i poteri dei liquidatori.-----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice Civile.-----

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del Codice Civile.-----

-----Articolo 37 - Devoluzione patrimonio finale-----

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:-----

- a) al rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;-
- b) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 21), nonchè degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 21);-----
- c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.-----

-----TITOLO XI-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Articolo 38 - Regolamenti-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto

to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.-----

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 Codice Civile.-----

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del Codice Civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 17).-----

-----Articolo 39 - Penali-----

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 38) ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.-----

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'Organo Amministrativo.-----

L'Organo Amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.-----

-----Articolo 40 - Clausole Mutualistiche-----

Le seguenti clausole mutualistiche:-----

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;-----

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente matura-

ti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----
unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.--
La soppressione delle clausole di cui al comma precedente dovrà essere assunta solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.-----

-----**Articolo 41 - Associazione di rappresentanza**-----

Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 2007, n. 27, la società potrà aderire ad una delle associazioni di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo e/o agricolo rappresentate sul territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia secondo la decisione assunta dai soci con il metodo assembleare.-----

-----**VI**-----

Inizialmente l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri che dura in carica per tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018.-----

Vengono chiamati a comporre il Consiglio di Amministrazione i Signori:-----

- **ALESSANDRO CASTORINA**, nato a Trieste, il giorno 5 marzo 1963, residente a Dutolje (Slovenia), in Vrhovlje numero 18, codice fiscale **CST LSN 63C05 L424K**, domiciliato a Trieste, in Via A. Smareglia numero 16;-----

- **PAOLO PARMEGIANI**, nato a Trieste, il giorno 19 giugno 1961, residente a Trieste, in Via Besenghi numero 11, codice fiscale **PRM PLA 61H19 L424N**;-----

- **MICHELA SESSO**, nata a Palmanova (Udine), il giorno 13 febbraio 1978, residente a Trieste, in Via Verga numero 20/02, codice fiscale **SSS MHL 78B53 G284R**;-----

- **ENRICO DEGENHARDT**, nato a Gorizia, il giorno 15 aprile 1976, residente a Trieste, in Via Battisti numero 22, codice fiscale **DGN NRC 76D15 E098D**;-----

- **DARIO PARISINI**, nato a Trieste, il giorno 31 dicembre 1956, residente a Trieste, in Via Aquileia numero 10, codice fiscale **PRS DRA 56T31 L424G**.-----

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il Signor DARIO PARISINI e Vice Presidente la Signora MICHELA SESSO.-----

-----**VII**-----

Tutte le spese e tasse del presente atto e quelle che ne conseguono sono a carico della Società, e se ne indica il loro ammontare, ai sensi dell'art. 2518 n. 14 del Codice Civile in circa 2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero) euro, dichiarandosi i componenti sin d'ora disponibili al necessario versamento a favore della società.-----

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, su trentuno pagine di otto fogli, è

stato da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano e lo
sottoscrivono alle ore 17 (diciassette) e 3 (tre) minuti.-----
F.to CASTORINA ALESSANDRO -----
F.to SIMONE GANDINI -----
F.to PAOLO PARMEGIANI -----
F.to PAOLO de MARIA -----
F.to MICELA SESSO -----
F.to PAOLO RIGHINI -----
F.to ALBERTO PONIZ -----
F.to ENRICO DEGENHARDT -----
F.to DARIO PARISINI -----
F.to NICOLETTA NEAMI -----
(L.S.) F.to dott. FURIO GELLETTI - NOTAIO-----